



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è diretta a modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Maiori e di Cetara, rispettivamente di 5211 e 1886 abitanti (Dati ISTAT al 31 dicembre 2025), tra loro confinanti ed entrambi appartenenti alla Provincia di Salerno.

In particolare, l'art. 1 di detta proposta di legge dispone testualmente che ***“La porzione di territorio, individuata dalle particelle rappresentate nelle cartografie catastali allegate, fogli 17, 17Z, 19, 19Z del Comune di Maiori, in Provincia di Salerno, è distaccata ed aggregata al Comune di Cetara, ugualmente ubicato in Provincia di Salerno, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione)”***.

Con la presente proposta di legge si intende attivare la procedura disciplinata dalla L.R. 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), alla quale espressamente rinvia l'art. 4 (Disposizioni finali), con lo scopo di conseguire l'obiettivo indicato all'art.1 della proposta di legge in argomento.

All'uopo, si fa presente che l'art. 1, co. 1, della L.R. 54/1974 stabilisce che *“alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano nell’ambito della stessa Provincia”* e che tale prescrizione è perfettamente aderente al caso di specie.

Si rimanda, inoltre, ai principi normativi fondamentali nella materia *de qua*, costituiti dall'art. 133, co. 2 Costituzione, che testualmente recita: *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e **modificare le loro circoscrizioni e denominazioni**”* e dall'art. 14, co. 2 dello Statuto regionale, secondo il quale *“Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e **i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali**”*.

Ne consegue che l'art. 9, co. 2, della L.R. 54/1974 si conforma alle succitate prescrizioni normative e che, *“qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera la indizione del referendum consultivo di cui al secondo comma dell’art. 133 della Costituzione”*.

La successiva legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) e ss.mm.ii. ha disciplinato le modalità per l'espletamento del referendum consultivo e per l'applicazione del risultato.

La proposta di distaccare in favore del Comune di Cetara la porzione di territorio oggetto della presente proposta di legge, individuata ai fogli 17, 17Z, 19, 19Z della mappa catastale del Comune di Maiori e denominata frazione Erchie, abitata da circa 140 abitanti, si fonda su un dato oggettivo, ovvero che detta località dista appena 1,8 km dal centro del Comune di Cetara, mentre dista ben 7,9 km dal centro del Comune di Maiori.

Per tale ragione di carattere prettamente fisico e logistico, gli abitanti della località/frazione Erchie, come individuata ai fogli 17, 17Z, 19, 19Z della mappa catastale del Comune di Maiori, sono dunque costretti, per adempiere allo svolgimento di diverse attività basilari, quali ad esempio l'elaborazione, l'acquisizione o l'adempimento di pratiche e documentazioni necessarie prodotte, in via esclusiva, dall'Ente Comune, oppure per usufruire dei servizi dell'ufficio postale, a percorrere una distanza ben maggiore di quella che sarebbe necessaria qualora la proposta di legge estesa fosse approvata.

Si sottolinea, inoltre, come oltre a quanto sopra esposto, i cittadini della frazione di Erchie, come individuata ai fogli 17, 17Z, 19, 19Z della mappa catastale del Comune di Maiori, fanno già ampio riferimento al Comune di Cetara per numerosi servizi essenziali, quali la Guardia Medica, il servizio di pronto soccorso con ambulanza, la scuola primaria, frequentata dai bambini ivi residenti per il quale, in ragione della prossimità alla propria residenza, il Comune di Cetara organizza il servizio di trasporto degli alunni.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

In aggiunta, si segnala come il Comune di Cetara, attraverso l'Azienda Speciale Cetara Servizi e Sviluppo ed in accordo con il Comune di Maiori, si occupa direttamente della pulizia dei bagni e della spiaggia siti all'interno della porzione di territorio oggetto della presente proposta di legge, individuata ai fogli 17, 17Z, 19, 19Z della mappa catastale del Comune di Maiori.

Ad ulteriore, chiara testimonianza della volontà dei cittadini residenti nella località di Erchie, si fa presente che in data 26/05/2022 il Comitato di Quartiere Erchie ha inviato al Comune di Cetara richiesta di modifica circoscrizione territoriale con distacco dal Comune di Maiori ed accorpamento al Comune di Cetara, acquisita al protocollo generale del Comune di Cetara con nr. 4320/2022 del 26/05/2022, corredata da nr. 60 firme di cittadini residenti all'interno della porzione di territorio oggetto della presente proposta di legge, individuata ai fogli 17, 17Z, 19, 19Z della mappa catastale del Comune di Maiori.

Non di minore rilievo appare la singolare situazione del porto di Cetara. Detta infrastruttura, come evidenziato negli stralci cartografici allegati, ricade per la sua maggiore parte all'interno del Comune di Maiori nonostante l'accesso da terra avvenga esclusivamente mediante attraversamento del centro urbano di Cetara. Sebbene il porto costituisca una infrastruttura di rilevanza regionale ai sensi della legge regionale 3/2002, le funzioni amministrative sono gestite dal Comune di Cetara, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 5/2021, mediante rilascio di apposita concessione demaniale marittima. La prevalente estensione del porto di Cetara nel territorio del Comune di Maiori obbliga l'Amministrazione comunale di Cetara a richiedere pareri, nulla osta e/o autorizzazioni al Comune di Maiori per l'esecuzione di lavori o opere necessarie alla manutenzione o all'ammodernamento della struttura portuale. Tale situazione è plasticamente evidenziata nelle allegate mappe e planimetrie portuali.

Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi sopra rappresentati e della espressa volontà popolare, rappresentata dalla succitata richiesta di attivazione della procedura di modifica circoscrizione territoriale, si ritiene auspicabile offrire ai cittadini l'opportunità di decidere in maniera autonoma, chiara e democratica il loro destino, e ciò potrà avvenire esclusivamente ricorrendo alla procedura legislativa di cui agli artt. 1-11 della L.R. 54/1974 e alla L.R. 25/1975 relativa al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti in Regione Campania, ubicati nella medesima provincia, indicando il relativo referendum consultivo.

RELAZIONE TECNICA

Il presente progetto di legge regionale trova fondamento nell'attribuzione che l'ordinamento costituzionale riserva espressamente alla competenza del legislatore regionale. Nello specifico, il pilastro del relativo quadro giuridico si identifica nell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione Italiana. La citata disposizione costituzionale attribuisce alle Regioni il potere di istituire nuovi Comuni ovvero di mutare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli esistenti, vincolando tale possibilità allo svolgimento di una consultazione referendaria che coinvolga democraticamente le popolazioni interessate. L'indizione di un referendum consultivo rappresenta un passaggio procedimentale obbligatorio e vincolante. Tale adempimento è lo strumento necessario a legittimare l'azione del legislatore, garantendo che ogni modificazione dell'assetto territoriale sia l'espressione diretta e consapevole della comunità locale.

Un aspetto cruciale per la legittimità costituzionale della proposta di legge risiede nella corretta perimetrazione e definizione di "popolazioni interessate" aventi diritto al voto. Su questo argomento, la giurisprudenza della Corte Costituzionale si è pronunciata in diverse occasioni, tracciando una linea che si è evoluta e precisata nel tempo.

Con la sentenza n. 47 del 2003, la Consulta ha sancito il principio dell'interesse differenziato e qualificato. In particolare, ha precisato che il referendum deve prioritariamente e inderogabilmente coinvolgere la comunità locale che subisce direttamente il mutamento di appartenenza amministrativa. Nello specifico, tale sentenza richiama il principio affermato dalla giurisprudenza



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

costituzionale secondo il quale ***“esiste, una possibilità di deroga ma limitata a casi eccezionali, in cui non può dirsi sussista, in capo all'intera popolazione dell'originario Comune, un interesse qualificato al distacco della frazione dal Comune medesimo. Tali casi sono stati ricondotti alle seguenti ipotesi: a) che il gruppo il quale chiede l'autonomia abbia una sua caratterizzazione distintiva, tale da far ritenere questo gruppo già esistente come fatto sociologicamente distinto e, comunque, collegato con un'area eccentrica rispetto al capoluogo; b) che la modificazione proposta abbia limitata entità con riferimento sia al territorio sia alla popolazione, rispetto al totale”***.

Nel caso specifico, i residenti della frazione di Erchie sono i primi e diretti destinatari degli effetti giuridici del provvedimento, nonché di fatto promotori indiretti della presente proposta di legge, avendo presentato esplicita richiesta di modifica circoscrizione territoriale con distacco dal Comune di Maiori ed accorpamento al Comune di Cetara, acquisita al protocollo generale del Comune di Cetara con nr. 4320/2022 del 26/05/2022, corredata da nr. 60 firme di cittadini residenti all'interno della porzione di territorio oggetto della presente proposta di legge. La loro consultazione rappresenta quindi l'architave democratico della procedura.

La successiva e fondamentale sentenza n. 214 del 2019 (relativa al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino) ha poi chiarito i margini di manovra del legislatore regionale. La Corte ha escluso l'esistenza di un obbligo costituzionale automatico di estendere il voto a tutti i cittadini degli interi comuni coinvolti. Al contrario, spetta alla discrezionalità del Consiglio Regionale valutare se il distacco arrechi al resto del territorio un pregiudizio tale da giustificare l'allargamento delle urne. Questa scelta è legittima purché rispetti criteri di non manifesta irragionevolezza, supportati da un'istruttoria tecnica sull'impatto economico e demografico della porzione di territorio in discussione.

Applicando questo quadro giurisprudenziale al caso in esame, emerge che la frazione di Erchie presenta una popolazione e un'estensione molte ridotte rispetto alla complessità demografica del Comune di Maiori. Inoltre, il distacco non altera in modo strutturale gli equilibri di bilancio del comune cedente, il quale beneficerà invero del contestuale sgravio dei costi di manutenzione e gestione dei servizi della frazione che, tra l'altro, sono già in parte gestiti dal Comune di Cetara. Specularmente, l'aggregazione a Cetara risponde a una storica e spontanea continuità e spinta geografica e sociale, ampiamente sostenibile per la macchina amministrativa cetarese.

In conformità con la normativa sui referendum della Regione Campania e in linea con i principi di ragionevolezza avallati dalla Consulta, si propone pertanto di individuare quale "popolazione interessata" chiamata alle urne i soli cittadini iscritti nelle liste elettorali della frazione di Erchie. Questa soluzione valorizza il diritto all'autodeterminazione della comunità direttamente investita dal mutamento, evitando che la sua volontà specifica venga numericamente sommersa dal voto delle restanti aree comunali, le quali non subiranno alcuna variazione nella propria vita quotidiana.

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

La legge comporta oneri finanziari da coprire con una variazione compensativa di bilancio attraverso un prelievo di pari importo dal Fondo di riserva per l'esercizio finanziario 2027.

La quantificazione dei costi è stata effettuata considerando gli oneri generalmente sostenuti in occasioni di consultazioni referendarie, in particolare gli ultimi comizi elettorali svoltisi in data 22 e 23 marzo 2026 e, per analogia, con quanto sostenuto per il referendum di unificazione dei Comuni di Montoro Inferiore e Superiore, risalente al 2013. La stima è in ogni caso rapportata al numero di elettori aventi diritto della località/frazione di Erchie, quantificati a seguito delle ultime revisioni delle liste elettorali in numero 126 elettori.

Si stimano pertanto le spese da sostenere come di seguito indicato:

1. spese ai Comuni circa € 6.000 (seimila)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

2. spese per straordinario elettorale circa € 3.000 (tremila)

3. Spese per stampa e modulistica circa € 2.000 (duemila)

4. spese Prefettura non oltre € 2.000 (duemila)

5. spese per Tribunale circa € 2.000 (duemila)

Pertanto, la spesa complessiva verrebbe a stimarsi in circa € 15.000 (quindicimila).
